



CONSORZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE

Comando di Polizia Municipale
Comuni di Oleggio - Marano Ticino - Mezzomerico
Provincia di Novara
Tel. 0321961784 Fax. 0321960932

Prot.llo n. 15948 (3-15.4-16)

Ordinanza n. 122

Fascicolo PM 43

OGGETTO: chiusura al traffico di Via Don Minzoni, tratto compreso tra via don Minzoni e Parcheggio vittime di Nassirija dalle ore 06,00 alle ore 18,00 nei periodi compresi dal 18.06.2013 al 25.06.2013 e dal 22.06.2013 al 29.06.2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TALE NOMINATO CON PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CDA N. 1 DEL 24.07.2009

Vista la richiesta presentata dal sig. **COPPOLA NICOLA**, nato a Galliate il 15.06.1968, in qualità di amministratore unico dell'Impresa esecutrice dei lavori di impermeabilizzazione e isolamento dei terrazzi ex littorio, intesa ad ottenere la chiusura al traffico Via Don Minzoni, tratto compreso tra via don Minzoni e Parcheggio vittime di Nassirija, al fine di poter effettuare i lavori sopra citato;

Attesa la necessità di garantire che l'esecuzione dei suddetti lavori avvenga in massima sicurezza per gli operatori e per gli utenti della strada, talché ne consegue la necessità di procedere saltuariamente alla chiusura della sopraccitata via, nel tratto in argomento;

Visto l'art. 7 del Codice della Strada ed il relativo Regolamento d'esecuzione;

ORDINA

la chiusura al traffico Via Don Minzoni, tratto compreso tra via don Minzoni e Parcheggio vittime di Nassirija dalle ore 06,00 alle ore 18,00 nei periodi compresi dal 18.06.2013 al 25.06.2013 e dal 22.06.2013 al 29.06.2013;

A cura del richiedente dovrà essere posizionata la segnaletica prevista dalla normativa vigente;

La violazione delle prescrizioni sopra citate costituisce violazione ai sensi del vigente Codice della Strada e, in caso di accertato abuso, la presente ordinanza sarà immediatamente revocata.



CONSORZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE

Comando di Polizia Municipale
Comuni di Oleggio - Marano Ticino - Mezzomerico
Provincia di Novara
Tel. 0321961784 Fax. 0321960932

A cura della ditta esecutrice dei lavori - **COPPOLA NICOLA** con sede a Oleggio (NO), Via Galli n. 11, si provvederà all'installazione della segnaletica stradale prevista dalla normativa vigente¹, nonché ad adottare ogni cautela al fine di evitare inconvenienti di sorta, le cui conseguenze, di qualsiasi natura, resterebbero a totale carico della stessa, in sede civile e penale.

L'inosservanza delle prescrizioni sopra citate costituisce violazione ai sensi del vigente Codice della Strada e, in caso d'accertato abuso, la presente ordinanza sarà immediatamente revocata. A tal fine si evidenzia che corresponsabile quale obbligato in solido in caso d'accertata violazione rimane sempre e comunque la società richiedente.

Ai sensi del 4° comma dell'art. 3 della Legge 241/90, si comunica che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Piemonte nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione della presente; il ricorso non sospende comunque la validità e l'esecuzione del presente provvedimento. E' altresì ammesso, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Copia della presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale ed inviata, per i provvedimenti di competenza a:

- ✓ Consorzio Intercomunale di Polizia Locale di Oleggio;
- ✓ Ditta **COPPOLA NICOLA** con sede a Oleggio, Via Galli n. 11, per l'esecuzione e la stretta osservanza (a mano).

Oleggio, 17 GIU. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMANDANTE DI POLIZIA MUNICIPALE
(COMMISSARIO CAPO DOTT. UMBERTO CANTÙ)



P.M./PZ

¹ Art. 21 D. L.vo 285/92, artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41 e 42 DPR 495/92, in conformità al D.M. 10 luglio 2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottarsi per il segnalamento temporaneo".